

**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Seduta del 28/06/2012**

**N. 93**

**OGGETTO : REVISIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE (2012-2014) DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 44/2012.**


L'anno Duemiladodici, addì ventotto del mese di Giugno, alle ore 16:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco		X
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. IMPARATO CARMINE - Assessore	X	
7. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
8. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
<b>T O T A L E</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

**RICHIAMATE** le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 68 del 25/03/2011 ad oggetto: "Aggiornamento del programma triennale (2011-2013) del fabbisogno del personale";
- n. 147 del 26/05/2011 ad oggetto: " Rettifica della dotazione organica e del programma triennale (2011-2013) del fabbisogno del personale approvati con Delibera di Giunta n. 68/2011 ";
- n. 22 del 02/02/2012, attestante il rispetto dei limiti di spesa di personale di cui alla l. 266/2005 e al D.P.C.M. attuativo dell'art. 76 della L. 133/2008 novellato dalla legge n.220/2010;
- n. 53 del 29/03/2012 ad oggetto" Programma triennale (2012-2014) del fabbisogno del personale. Ricognizione dotazione organica";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 28/06/2012 ad oggetto: " Revisione del limite monte spese personale alla luce della recente normativa ed interpretazioni della Corte dei Conti. Anno 2012".

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**PREMESSO** che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";
- l'articolo 91 del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";



- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";

**CONSIDERATO** che in base alla complessità gestionale e ai programmi della Relazione previsionale e programmatica anno 2011-2013 si rende necessario acquisire nel 2012 una nuova risorsa di personale per l'ufficio ambiente, stante anche la riorganizzazione interna avvenuta nel Settore dei servizi alle imprese e al territorio come da deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29/03/2012;

**DATO ATTO** che il Dirigente del Settore Servizi alle imprese e al Territorio ha rappresentato la necessità di acquisire nel 2012 una figura di operatore tecnico professionale polivalente;

**CONSIDERATO** che per l'anno 2013 verrà assunta una nuova unità di personale da adibire al Corpo di Polizia Municipale, a fronte delle cessazioni avvenute e non ancora supplite, stante anche la vocazione turistica della città ed il necessario rapporto tra numero di abitanti ed unità operative del Corpo suddetto;

**RILEVATO** che nella Pubblica Amministrazione l'innovazione tecnologica è il presupposto indispensabile per una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione pubblica e che, coinvolgendo la quasi totalità dei procedimenti gestiti dai singoli uffici di questo Ente, si rende necessario il potenziamento dell'ufficio Centro Elaborazioni Dati (CED), attualmente dotato di una sola risorsa umana, mediante assunzione di una unità dotata di preparazione, competenza e conoscenze professionali specifiche (ingegnere informatico), come da richiesta prot. n. 17303 del 27/06/2012 inviata dal Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari e Tributi - Dott.ssa Enrica Olivieri;

**FATTE SALVE** ulteriori analisi, anche alla luce del redigendo Bilancio di Previsione annuale, Relazione pluriennale programmatica, Piano Esecutivo di Gestione nonché Piano degli Obiettivi.

**RILEVATA** la necessità di procedere alla revisione del programma triennale delle assunzioni per il triennio 2012/2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29/03/2012, a seguito dell'introduzione del "Decreto fiscale" in particolare dall' art. 4-ter del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito in Legge 26/04/2012 n.44;



**RICHIAMATI:**

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;

**RILEVATO** che l'art. 76 comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, contenente disposizioni in materia di personale stabilisce quanto segue: « 7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel



rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivo delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.<sup>1</sup> »

**DATO** atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha proceduto alla ricognizione della dotazione organica del personale nella suddetta delibera di Giunta n.53 del 29/03/2012 ;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2011, e attestazione ufficiale di tale vincolo sarà prodotta dal Dirigente del Servizio finanziario, nei termini di legge fissati al 31/03/2012;
- nell'anno 2006 l'ente, la cui spesa del personale era € 4.362.439,37, ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale dell'anno 2004 ridotta di almeno l'1% e quindi risultava essere € 4.381.997,33;
- l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2011, sulla base dei dati di consuntivo, pari al 38,29 %, calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2011 è stata di € 4.354.038,30 ed è inferiore alla spesa dell'anno 2010 di € 4.364.201,00;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 25/03/2011;
- ha approvato il Piano della Performance triennio 2011-2013, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 composto dai seguenti documenti ai sensi del vigente Regolamento sulla Performance: Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio annuale di Previsione, Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Linee programmatiche di Mandato ed è altresì in corso di predisposizione il Piano della Performance per il triennio 2012-2014;

**RICORDATO** in particolare che, l'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, stabilisce che gli

<sup>1</sup> Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e sostituito dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 14, comma 9, D.L. 78/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 28, comma 11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ed, infine, dall'art. 4-ter, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.



enti soggetti al patto di stabilità interno "possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente";

**PRESO ATTO** che nell'anno 2011 si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportata ad anno, per complessivi € 131.061,26, e che conseguentemente è possibile procedere ad assunzioni per una spesa massima annua di € 52.424,50;

**RILEVATO CHE** l'art.4 - ter del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito in Legge 26/04/2012 n.44 prevede che :*"Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento"* e che per l'anno 2013 è stata prevista l'assunzione di una nuova unità di personale da adibire al Corpo di Polizia Municipale, si rende necessario procedere ad un ricalcolo delle quote assunzionali;

**DATO ATTO** che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede nomofilattica (delibera n. 52 del 11 novembre 2010) hanno recentemente confermato che diversamente da quanto è accaduto per le altre norme contenenti limiti connessi alla disciplina del patto, la sua validità è stata protratta per una serie di esercizi successivi e che quindi l'espressione "nel precedente anno" va intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice (l. n. 296/2006) non ancora coperte alla data di riferimento, ma rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione".

**RILEVATO** inoltre che la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ritiene nella Del. n. 176/2012/PAR che, (...) *"pur in assenza di una normativa o di prassi interpretativa ad hoc che attribuisca agli enti locali la facoltà di utilizzare i resti delle cessazioni degli anni pregressi, si ritiene che i principi delle norme vigenti in materia non escludono tale possibilità"*.

**RICORDATO** che dalla limitazione del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente sono escluse:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità compensativa (neutra), ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;



**CONSIDERATO** altresì che, verificata la condizione di cui sopra, è possibile procedere ad assunzioni secondo un doppio binario: per le assunzioni a tempo indeterminato si potrà procedere nei limiti del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni mentre le assunzioni a tempo determinato si potrà procedere nei limiti del 50% della spesa per contratti a tempo determinato sostenuta nel 2009 ad eccezione di quanto previsto dal decreto "Mille proroghe 2012", D.L. 29/12/2011, n.216 e, per il 2013, dal D.L. 02/03/2012 n.16 convertito in Legge 26/04/2012 n.44 per le assunzioni necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;

**DATO ATTO** che l'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito: "Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013". Le eccezioni individuate dalla norma quindi sono tre:


- il personale educativo e scolastico degli enti locali;
- il personale addetto ai servizi di polizia municipale (art. 21, comma 3, lettera b) della legge 42/2009);
- i lavoratori socialmente utili già avviati nei percorsi di stabilizzazione previsti dall'art. 1, comma 1156, della legge 296/2006.

Le suddette eccezioni valgono, salvo ulteriori proroghe, solo per l'anno 2012.

**DATO ATTO** che l'articolo 4-ter, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha cambiato il regime derogatorio a partire dal 1° gennaio 2013, stabilendo che il limite del 50% della spesa del 2009 può essere superato per effettuare le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni:

- di polizia locale;
- di istruzione pubblica;
- del settore sociale.

Resta fermo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;




**ATTESO** che nel corso dell'anno 2012 e nei due successivi l'Ente intende, in coerenza con le normative per tempo vigenti, procedere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo n.368/2001 esclusivamente al fine di assicurare la continuità delle funzioni fondamentali, in particolare:

- in caso di assenza di lunga durata per la sostituzione di dipendenti di ruolo con mansioni collegate alla sicurezza, igiene urbana ed alla manutenzione e decoro della città;
- nel rispetto dell'articolo 208 del codice della strada (assunzioni stagionali di agenti di polizia municipale);
- per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali del Comune.

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, fissa un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009;

**PRESO** atto che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro è stata la seguente:

Riferimento	Tipologia	Spesa 2009	Totale del periodo
art. 9, c. 28 1° periodo	assunzioni a tempo determinato	€ 143.924,16	€ 143.924,16
	Convenzioni	€ 0,00	
	collaborazioni coordinate e continuative	€ 0,00	
art. 9, c. 28 2° periodo	contratti di formazione lavoro,	€ 0,00	€ 149.792,00
	altri rapporti formativi	€ 12.900,00	
	somministrazione di lavoro	€ 136.892,00	

	lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276	€ 0,00	
--	--	--------	---

**RILEVATO** pertanto che la capacità di spesa per lavoro flessibile di cui alle predette tipologie soggiace ai seguenti limiti a decorrere dall'anno 2012:


- assunzioni a tempo determinato, convenzioni e co.co.co. € 71.962,08;
- C.F.L., altri rapporti formativi, somministrazione e lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 € 74.896,00.

Con l'introduzione del "Decreto fiscale", D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/04/2012, n.44 a decorrere dal 2013 per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale per gli enti locali è possibile superare il il predetto limite,fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

**RITENUTO** essenziale e imprescindibile procedere, alla luce della quantità e qualità dei servizi che si intende assicurare alla cittadinanza nel triennio 2012-2014, alle assunzioni a tempo indeterminato indicate nella seguente tabella ove si trovano elencate la categoria e l'anno;

**RILEVATO CHE** l'Ente nell'anno 2012 può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per una spesa massima annua di € 52.424,50 nonché utilizzando le "quote assunzionali" non utilizzate nell'anno 2011 € 58.384,53 in base a quanto definito dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella propria nota n. 46078 del 18/10/2010.


**DATO ATTO** che per il periodo 2012-2014 l'Ente intende, nel rispetto dei vincoli dettati dall'art. 76 comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, e nelle modalità previste dalla normativa vigente, procedere alle seguenti assunzioni a tempo indeterminato, previa ricognizione delle cessazioni:



ANNO	CESSAZIONI (n. dipendenti)				
	CAT. B1	CAT. B3	CAT. C	CAT. D1	CAT. D3
2011	2	-	1	1	-
2012	4	1	-	-	-
2013	-	-	-	1	-
2014	-	-	-	-	-

ANNO	SPESA CESSAZIONI ANNO PRECEDENTE	40% DELLA SPESA DELLE CESSAZIONI	SPESA DISPONIBILE (spesa non utilizzata anno precedente + spesa disponibile anno di competenza)	ASSUNZIONI PROGRAMMATE (n. dipendenti)				
				CAT. B1	CAT. B3	CAT. C	CAT. D1	CAT. D3
2011	€ 291.922,63	€ 58.384,53* *(20% cessazioni anno 2011)	-	-	-	-	-	-
2012	€ 131.061,26	€ 52.424,50	€ 110.809,03	-	1	1	1	-
2013	€ 154.750,74	€ 61.900,30	€ 72.130,79	-	-	1	-	-
2014	€ 35.514,18	€ 14.205,67	€ 68.970,40	-	-	-	1	-

**DATO ATTO CHE** le suddette "quote assunzionali" dell'Ente sono state rideterminate applicando i criteri più restrittivi dettati dalla recente normativa nonché dalla circolare n.11786 del 22/02/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica considerando i costi annui del personale come evidenziati nel seguente prospetto:




Costo annuo totale	
Categoria	€uro
B1	26.475,07
B3	27.891,82
C	28.788,27 (30.540,13 vigilanza)
D1	31.322,45 (33.094,88 vigilanza)
D3	36.015,57

**DATO ATTO** che in merito alle forme di lavoro flessibile, nella Delibera di Giunta n. 146 del 26/05/2011 ad oggetto: "Revisione del limite monte spese personale ai sensi dell'art.1 comma 557 L.n. 296/2006 a seguito della delibera n.27/2011 della Corte dei Conti Sezioni riunite" e nella successiva Delibera di Giunta n.147 ad oggetto: " Rettifica della dotazione organica e del programma triennale (2011-2013) del fabbisogno del personale approvati con delibera di Giunta n.68/2011", si evidenziava la scelta dell'Ente per la eliminazione della spesa per lavoro interinale;

**DATO ATTO** che, ferme restando le assunzioni stagionali già previste relativamente agli agenti di polizia municipale, si ritiene opportuno programmare l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Operatore Professionale Servizi Amministrativi - Cat. B3 - da assegnare alla Unità Organizzativa Relazioni con il Pubblico - Servizi Demografici per le motivazioni specificate nella richiesta prot. n. 17223 del 27/06/2012 inviata dal Responsabile dell'URP Dott.ssa Anna Elisabetta Ferri;

**CHE** per quanto sopra le assunzioni a tempo determinato sono aggiornate come da seguente prospetto:

ANNO	SPESA ANNO 2009	50% DELLA SPESA ANNO 2009	ASSUNZIONI PROGRAMMATE (n. dipendenti)				
			CAT. B1	CAT. B3	CAT. C	CAT. D1	CAT. D3



2012	Assunzioni non soggette a limite per l'anno 2012 ( personale educativo e scolastico; personale addetto ai servizi di polizia municipale;lavoratori socialmente utili già avviati nei percorsi di stabilizzazione previsti dall'art.1, comma 1156, della legge 296/2006 )		-	1 (operatore professionale servizi amministrativi)	4 (agenti di polizia municipale stagionali)	-	-
	€ 143.924,16	€ 71.962,08	-	-	-	-	-
A decorrere dal 2013 gli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale possono superare il predetto limite, fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.							
2013	€ 143.924,16	€ 143.924,16	-	-	4 (agenti di polizia municipale stagionali)	-	-
		€ 71.962,08	-	-	-	-	-
2014	€ 143.924,16	€ 143.924,16	-	-	4 (agenti di polizia municipale stagionali)	-	-
		€ 71.962,08	-	-	-	-	-

**RICHIAMATO** l' articolo 34 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 secondo cui " Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco."

**RICHIAMATO** altresì l'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, comma 2 bis, secondo cui "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare

le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.



**VISTA** la Delibera di Giunta n. 211 del 02/09/2010 ad oggetto: "Attuazione del programma delle assunzioni - Indirizzi sull'utilizzo delle graduatorie di concorso".

**CONSIDERATA** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

**CONSIDERATO** che, relativamente alla programmazione di cui in oggetto sarà inviata copia del presente atto alle OO.SS. e alla RSU;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

**VISTO** il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art.48 (competenze della Giunta Comunale) dello stesso provvedimento legislativo;

**RILEVATO CHE** ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi, compete al Direttore Generale la presentazione della proposta del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti;

**DATO ATTO**, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale Dott. ssa Concetta Orlando in ordine

alla regolarità tecnica in data 28/06/2012;

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributari  
Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 28/06/2012;



**RILEVATO CHE** per il presente atto l'istruttoria è stata svolta dal Responsabile del procedimento Avv. Concetta Orlando con il supporto tecnico dell'Ufficio Risorse Umane;

Con voti favorevoli n° 7, (assente l'Assessore Mauro Caveri), palesemente espressi.

### **DELIBERA**

1. Di aggiornare ed approvare il programma delle assunzioni 2012-2014 che è stato adottato nel rispetto dell'art. 1 - comma 557, 558 e 561 - della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (manovra estiva) nonché del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e s.m.i;
2. Di dare, altresì, atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2012-2014;
3. Di dare atto che il rapporto, calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, tra spesa di personale (compresa la spesa per le Società partecipate interamente pubbliche o di controllo) e spese correnti per l'anno 2012 determinato nella delibera di Giunta n. 91 del 28/06/2012 è di 38,29%;
4. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
5. Di dare atto che nel corso dell'anno 2012 e nei due successivi l'Ente intende - in coerenza con le normative tempo per tempo vigenti - procedere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo n. 368/2001 ed esclusivamente per garantire la continuità delle funzioni fondamentali, in particolare:
  - in caso di assenza di lunga durata per la sostituzione di dipendenti di ruolo con mansioni collegate alla sicurezza, igiene urbana ed alla manutenzione e decoro della città;



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
( G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale  
(C. Orlando)

29 GIU. 2012

Publicata in data \_\_\_\_\_ sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_



Il Segretario Generale  
(C. Orlando)